

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014) della Commissione europea, dell'11 luglio 2014, con cui la Commissione ha classificato l'offerta delle ricorrenti al quarto posto, nell'ambito della gara d'appalto in questione, per il lotto 1;
- annullare la decisione DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014) della Commissione europea, del 31 luglio 2014, con cui la Commissione ha escluso l'offerta presentata dalle ricorrenti, nell'ambito della gara d'appalto in questione, per il lotto 2;
- annullare la decisione DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014) della Commissione europea, del 31 luglio 2014, con cui la Commissione ha classificato l'offerta delle ricorrenti al terzo posto, nell'ambito della gara d'appalto in questione, per il lotto 3;
- condannare la Commissione a risarcire il danno causato alle ricorrenti dalla perdita dell'opportunità di essere classificate al primo posto nell'ambito dei tre lotti del contratto-quadro, il danno che viene stimato in ottocentomila euro (EUR 800 000) per il lotto n. 1, in quattrocentomila euro (EUR 400 000) per il lotto n. 2 e in duecentomila euro (EUR 200 000) per il lotto n. 3, oltre agli interessi dalla data di pronuncia della sentenza; e
- condannare la Commissione alla totalità delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate, con le quali la Commissione ha respinto la loro offerta nell'ambito della gara a procedura aperta DIGIT/R2/PO/2013/029 — ESP DESIS III per tre opere distinte (lotti), devono essere annullate, ai sensi dell'articolo 263 del TFUE, per violazione delle norme del diritto dell'Unione, e in particolare per le tre seguenti ragioni:

1. in primo luogo, per violazione da parte della Commissione dell'obbligo di motivazione, poiché essa ha fornito una motivazione insufficiente per quanto riguarda l'offerta tecnica delle ricorrenti;
2. in secondo luogo, per violazione da parte della Commissione del regolamento finanziario, con relativo regolamento di attuazione, e dei documenti di gara, per quanto riguarda la questione delle offerte anormalmente basse;
3. in terzo luogo, per violazione da parte della Commissione del principio della libera concorrenza, in quanto la Commissione ha imposto condizioni vincolanti alla presentazione delle offerte, senza consentire la libera formazione delle stesse da parte dei candidati onde selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ricorso proposto il 27 settembre 2014 — Topps Europe/Commissione

(Causa T-699/14)

(2014/C 448/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Topps Europe Ltd (Milton Keynes, Regno Unito) (rappresentanti: R. Vidal e A. Penny, Solicitors e B. Kennelly, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 15 luglio 2014, nel procedimento AT.39899 — concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale per oggetti da collezione relativi al gioco del calcio, con la quale è stato respinto un reclamo della ricorrente secondo cui un certo numero di organi di governo del gioco calcio e di associazioni di giocatori, insieme a Panini SpA, Union des Associations Européennes de Football, Fédération Internationale de Football Association, Fédération Française de Football, Associazione Italiana Calciatori, Real Federación Española de Fútbol, and Deutscher Fußball-Bund, avevano violato gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha gravemente violato i diritti procedurali della ricorrente e, in tal modo, ha commesso un errore di diritto.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione della convenuta è basata su fatti erronei ed è viziata da un manifesto errore di valutazione e, di conseguenza, la ricorrente ha commesso un errore di diritto e/o di valutazione dei fatti.

Ricorso proposto il 2 ottobre 2014 — Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Commissione

(Causa T-703/14)

(2014/C 448/39)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Diktyo Amyntikon Biomichanion Net (Kaisariani, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ordinare una perizia, al fine di esaminare i presunti rilievi del rapporto di audit della società di revisione KPMG AG, con riferimento al quale la Commissione europea ha erroneamente ed illegittimamente riconosciuto che sussiste «una carenza di prove alternative a conferma delle spese di personale richieste». L'elemento in parola è di particolare rilievo per la soluzione della controversia, in quanto le spese di personale hanno ripercussioni anche su tutti i costi indiretti. La ricorrente sottolinea inoltre che il rapporto di audit della KPMG AG, in relazione al quale la società DABNET AB ha presentato obiezioni per iscritto e una domanda di riesame fornendo prove conclusive, è stato accettato dalla Commissione europea senza sufficiente motivazione o senza risposta per quanto riguarda le prove; e
- riconoscere, da un lato, che la nota di addebito n. 3241409008, inviata alla ricorrente il 31/07/2014 e con cui viene chiesta la restituzione di EUR 64 574,73, per il contratto d'opera FP7-SME-2007-222303 «FIREROB», sulla base delle conclusioni dell'audit 12-BA176-003, costituisce la violazione delle obbligazioni contrattuali della Commissione ed è priva di fondamento, nonché, dall'altro, che le spese che essa ha presentato nel contesto del contratto controverso sono ammissibili e, di conseguenza, obbligare la Commissione a emettere una nota di accredito pari a EUR 64 574,73.